

**LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8
DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

omissis

Capo IV

**Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la
programmazione dei prelievi venatori**

omissis

Art. 31

Ambiti Territoriali di Caccia

1. *Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.*
2. *Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della Regione.*

Art. 32

Organi dell'ATC

1. *Sono organi dell'ATC:*
 - a) *il Presidente;*
 - b) *il Consiglio direttivo;*
 - c) *l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/1986 residenti nei comuni inclusi nell'ATC;*
 - d) *il Collegio dei revisori dei conti.*
2. *Il Consiglio direttivo dell'ATC è composto:*
 - a) *per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;*
 - b) *per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;*
 - c) *per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;*
 - d) *per il 20% dai rappresentanti della Regione.*
3. *I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.*
4. *I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. I rappresentanti della Regione devono essere in possesso di specifiche competenze.*
5. *All'Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in particolare:*
 - a) *adozione del bilancio di previsione annuale;*
 - b) *approvazione conto consuntivo;*
 - c) *approvazione dello Statuto e relative modifiche;*
 - d) *approvazione dei regolamenti per l'organizzazione delle funzioni di cui all'articolo 33.*
6. *L'Assemblea dell'ATC può provvedere all'elezione di un'Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione, nei limiti previsti dallo Statuto. Lo Statuto, nel disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera c) la rappresentanza nell'Assemblea dei delegati. In tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell'Assemblea.*

omissis

Art. 33
Compiti dell'ATC

- 1.** *Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:*
 - a) *la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;*
 - b) *l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;*
 - c) *le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;*
 - d) *le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.*
- 2.** *Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio regionale. In caso di difformità, la Regione può richiederne la revisione.*
- 3.** *I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.*
- 4.** *I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.*
- 5.** *I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.*
- 6.** *Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.*
- 7.** *La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.*
- 8.** *Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.*
- 9.** *Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile).*
- 10.** *I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.*
- 11.** *Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Regione ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:*
 - a) *le modalità di esercizio della caccia;*
 - b) *la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;*
 - c) *il numero delle giornate settimanali di caccia;*
 - d) *i periodi e gli orari di caccia;*
 - e) *il carniere giornaliero e stagionale per specie.*
- 12.** *Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio ... di cui all'articolo 50*

omissis